

Alcune considerazioni iniziali sul sistema AFAM

Documento introduttivo agli incontri del Gruppo di Lavoro “criteri di valutazione per i Nuclei di Valutazione delle AFAM”¹

Luisa Ribolzi

Nota - Queste prime osservazioni non sono esaurienti, ma costituiscono uno spunto di riflessione e verranno integrate da osservazioni e critiche.

La lettera ricevuta nel mese di aprile dal Ministro Profumo, che chiede ad AFAM di elaborare i criteri per il funzionamento dei nuclei di valutazione delle AFAM, criteri resi urgenti dalla Legge per la Stabilità del 2013, che prevede l'equipollenza di tutti i titoli rilasciati dalle AFAM, incluse le lauree quadriennali equiparate alla laurea magistrale, deve trovare risposta al più presto. Dalle riflessioni informali e dall'esperienza fatta in quest'ultimo anno, traggio alcune considerazioni che vorrei proporre come spunto per il dibattito.

1. Il punto da cui partire è che *le AFAM costituiscono un punto di forza nell'offerta formativa del sistema dell'istruzione superiore italiana, e qualsiasi provvedimento deve mirare a mantenere e rinforzare questo ruolo*. Di fatto, si tratta di un comparto in cui la presenza di studenti stranieri è rilevante, superiore alla media universitaria, riflettendo così il prestigio di cui la formazione artistica e musicale italiana gode nel resto del mondo. Provvedimenti che spostassero verso il basso la qualità dell'offerta formativa sarebbero non solo controproducenti, ma addirittura autolesionistici: la pura e semplice collocazione del sistema AFAM nel sistema delle università riflette non tanto un desiderio di riconoscerne la qualità, quanto un riflesso di quell'*academic drift*, pregiudizio accademico, per cui solo quello che ha lo statuto formale di un'università fa parte del terzo livello.
2. Proprio per questo, però, e in vista del fatto che i titoli rilasciati dai due diversi tipi di istituzione sono equipollenti, le istituzioni stesse *devono operare all'interno di un sistema di vincoli che ne garantisca l'affidabilità*. Per le università, il sistema AVA si propone di fissare i requisiti minimi che un'università deve avere per poter erogare dei corsi, a loro volta accreditati: nel sistema delle AFAM tale meccanismo di accreditamento non è per il momento esistente, anche se la L.508 prevede l'emanazione di una serie di decreti, tra cui quello relativo alla valutazione delle attività delle istituzioni del sistema, improntati al mantenimento degli standard (per strutture, corsi e docenza) pena la trasformazione, il declassamento, la soppressione delle istituzioni e, per le legalmente riconosciute o pareggiate, la revoca del riconoscimento.

La determinazione di tali standard spetta al ministero (analogamente a quanto è stabilito per le Università dall'art.1 comma 4 della Legge 240/10), che ha il coordinamento e l'indirizzo del sistema, e l'ANVUR è tenuta a verificarne la permanenza. Per l'individuazione di tali standard è quindi auspicabile una sinergia con la stessa Agenzia, vista anche l'esperienza acquisita in ambito universitario. In attesa dell'emanazione di un decreto che regoli il funzionamento delle AFAM, l'ANVUR viene sollecitata a emanare i criteri generali per il funzionamento dei

¹ Il Documento è stato presentato e discusso con il Presidente della conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, il Presidente della conferenza dei Presidenti delle Accademie di Belle Arti, il Presidente della conferenza dei Direttori dei Conservatori, il Presidente della conferenza dei Presidenti dei Conservatori e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli ISSM.

nuclei, che potrebbero inizialmente garantire una omogeneità di comportamenti e l'individuazione di *best practice* da imitare.

3. Nel fissare questi criteri, la linea guida sarà quella di una semplificazione: non una moltiplicazione degli organismi, ma, tenuto conto degli organi necessari già previsti dalla normativa AFAM, una (ri)distribuzione dei compiti di controllo della qualità.

Ciò premesso, restano tre problemi di non facile soluzione, che dovranno costituire l'oggetto di una specifica riflessione.

1. *I conservatori*. L'attuale situazione dei conservatori vede la compresenza nella stessa istituzione di varie tipologie di utenza (dai bambini agli adulti) a cui si rivolge la didattica musicale. E' ovvio che non si può pensare di iniziare a 18 anni la formazione musicale: ma il riconoscimento dell'equipollenza porterebbe alla paradossale situazione per cui studenti che hanno conseguito il diploma musicale contestualmente a quello di scuola secondaria di II grado, si vedono parificati ad una laurea magistrale². In altri paesi, si distingue tra i conservatori e le scuole musica, molto numerose e capillarmente presenti sul territorio, e i Conservatori a livello nazionale (o le facoltà di musica), che erogano titoli di livello universitario, e sono molto meno numerosi. Il disallineamento fra formazione strettamente musicale e formazione generale va affrontato e risolto nell'ottica di una valorizzazione del settore, e non di un allineamento di tipo "tutti cavalieri" che segnerebbe di fatto uno spostamento verso il basso.

Tale atipicità è avvalorata dalla possibilità della doppia frequenza tra corsi universitari e corsi dei Conservatori, degli Istituti Musicali Pareggiati e delle Accademie di Danza (ma non delle Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica ed ISIA), prevista dalla Legge 240/10 all'art 29 comma 21 e regolamentata dal D.M. 28 settembre 2011, in deroga a quanto stabilito dal tuttora vigente art. 142 del T.U. n. 1592/1933.

In aggiunta, la fase di transitorietà relativa alla formazione musicale e coreutica di base, in attesa di specifiche norme di riordino del settore, sembra essere terminata vista l'attivazione dei licei musicali e coreutici e, recentemente l'emanazione delle norme di reclutamento sulle classi di concorso artistiche riservate alla scuola secondaria di I e II grado.

2. *La valorizzazione delle istituzioni non universitarie* – La scelta del maggiore rigore nella delimitazione di quello che ha carattere di formazione universitaria di terzo livello deve tenere conto del primo punto da cui siamo partiti, e cioè la valorizzazione delle eccellenze. Se un ateneo, per essere tale, deve fare ricerca, attivare dei dottorati e via dicendo, una AFAM può essere eccellente anche senza fare ricerca (se non, magari, in forma associata) e senza attivare dottorati. Si tratterebbe di una istituzione di terzo livello non universitaria, la cui mancanza (o meglio la cui iniziale presenza) costituisce una delle lacune più gravi, forse la più grave, del sistema formativo italiano. Se un piccolo conservatorio o una piccola accademia non hanno i numeri per fornire una formazione che abbia carattere universitario, ma hanno un "prodotto" eccellente, questo deve essere riconosciuto. Se ne dovranno studiare le forme, anche se orientativamente queste istituzioni potrebbero costituire un settore di pregio della formazione tecnica superiore, collegata al territorio.
3. *La docenza* – Come si è detto, al momento non esiste una normativa specifica per la docenza delle AFAM, caratterizzate da una compresenza paritaria di docenti di materie teoriche, teorico-pratiche e pratiche. Se prendiamo come esempio i corsi

² Ci si chiede, tra l'altro, se il legislatore fosse consapevole del fatto che la norma del decreto di stabilità inserisce *ope legis* tra i laureati, tenendo conto solo degli ultimi **dieci** anni, più di centomila diplomati, tra vecchio e nuovo ordinamento, sono usciti da Accademie e Conservatori. -.

erogati sia da AFAM che da atenei (restauro, design...), vediamo che i curricula prevedono:

- materie di tipo accademico (in particolare dell'area scientifico-tecnologica), i cui docenti sono in larga misura inquadrati nei settori scientifico disciplinari universitari ma attualmente reclutati a contratto dalle istituzioni AFAM;
- materie teoriche o progettuali, presenti in entrambi i sistemi e inquadrati in settori disciplinari sostanzialmente simmetrici;
- materie di tipo tecnico-applicativo, non meno importanti delle precedenti, che nelle AFAM sono di ruolo (anch'essi inquadrati in settori artistico-scientifico-disciplinari specifici del sistema AFAM), mentre negli atenei sono spesso consulenti o docenti a contratto.

Orientativamente, questi docenti dovrebbero avere in tutte le istituzioni le stesse caratteristiche e gli stessi tipi di contratto, ed essere assunti con le medesime procedure, mentre attualmente i criteri tuttora utilizzati nelle AFAM risentono di un modello più legato alla scuola secondaria che non ad una formazione superiore. L'obiezione che si muove a questa affermazione (che sul piano teorico è inattaccabile) è che i docenti delle AFAM hanno una retribuzione minore, e in un quadro di revisione della spesa questo maggior costo non sarebbe accettato. Io ritengo che si debba affrontare il tema a partire dalla razionalizzazione del sistema: una volta determinato il numero e il tipo delle istituzioni che erogano effettivamente una formazione di tipo universitario³, e una volta definita la possibile federazione o fusione fra di esse, si potrebbe cercare di determinare quanti docenti servirebbero, per AFAM e Atenei, in un quadro di equipollenza, in cui fosse possibile utilizzare i docenti e i docenti/tecnici in entrambi i sistemi.

Per assolvere al compito che le è assegnato dalla legge, e sollecitato dal Ministro, l'ANVUR ha deliberato di avvalersi dell'aiuto di un piccolo gruppo di lavoro composto da persone che abbiano comprovata esperienza di buone pratiche nel campo della valutazione delle AFAM, oltre ai titoli scientifici e professionali. Tale gruppo deciderà le modalità e i tempi di lavoro.

³ Nel processo di determinazione di istituzioni e corsi, sarà opportuno tenere conto non solo delle dimensioni e della tipologia di offerta formativa, ma anche delle caratteristiche della domanda.